

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la domanda prot. n.10170 presentata in data 29.10.2016 dalla ditta individuale PASQUIN GIANNI, nato a Fontaniva il 16.11.1934 ed ivi residente in via Cavalieri d'Italia n. 1, ditta avente sede legale e operativa a Fontaniva in via Mazzini n. 39, finalizzata ad ottenere il provvedimento abilitativo per l'ampliamento dell'attività artigianale esistente;

Accertato che:

- l'attività esercitata dalla Ditta Pasquin Gianni è artigianale, è attiva fin dal 1963 e consiste nella produzione di sollevatori oleodinamici, mediante l'assemblaggio dei componenti che in parte produce;
- l'attuale opificio, sito in via Mazzini n. 39, è regolare sotto il profilo dei titoli abilitativi, anche se l'attività artigianale è situata in zona impropria dal punto di vista urbanistico in quanto ricade nell'ambito di un quartiere residenziale, inserito dal Piano degli Interventi nella *Zona a Tessuto Insediativo Omogeneo n. 3.2 "residenziale di formazione più recente"*;
- la proposta progettuale presentata prevede l'ampliamento dell'attività esistente mediante la ristrutturazione di un corpo di fabbrica adiacente, già utilizzato in passato da un'autocarrozzeria ora dismessa, di proprietà del Sig. Scomazzon Giuseppe;

Visto:

- la Legge regionale 31 dicembre 2012 n.55 recante *"Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante"*, la quale detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, al fine di agevolare l'azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'attività di impresa;
- in particolare l'art.3 della legge 55/2012, *"Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale"*, il quale prevede di assoggettare al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale: *"gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo"*;

Considerato che l'intervento progettato rispetta i limiti dimensionali di cui all'art. 3 della L.R. 55/2012, ovvero 80 per cento della superficie netta/lorda esistente e non superiore a 1.500 mq., tenuto conto che non è previsto un ampliamento edilizio ma solamente la ristrutturazione di un corpo di fabbrica già esistente;

Dato atto che non si è proceduto con la convocazione della conferenza dei servizi in quanto non vi sono altri enti coinvolti per competenza nel procedimento, come risulta dalla relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 10541 del 11.11.2016;

Esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, predisposto dall'Ufficio SUAP sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2045 del 19/11/2013;

Considerato che gli interventi ricadono in un unico lotto e gli immobili risulteranno urbanisticamente vincolati dalla procedura di deroga al Piano Regolatore Comunale ai fini dei successivi interventi edilizio-urbanistici;

Ritenuto che:

- l'intervento di ampliamento dell'attività proposto dalla Ditta Pasquin Gianni sia funzionale alla riqualificazione dell'attività produttiva esistente e finalizzato a consentire il consolidamento e l'eventuale ampliamento della base occupazionale, garantendo un potenziamento dell'attività stessa;
- di condividere la scelta di intervento in quanto può produrre un vantaggio per la collettività, perseguendo obiettivi economici d'utilità pubblica riconducibili alla tutela del territorio e dei livelli

occupazionali, con espressa esclusione di interventi speculativi immobiliari, in conformità a quanto previsto dal primo capo della L.R. 55/2012;

- che sussistano pertanto le condizioni per autorizzare l'ampliamento dell'attività produttiva richiesta in deroga al vigente strumento urbanistico, secondo quanto previsto dalla precitata legge regionale;
- che per l'intervento di ampliamento proposto sono previste le dovute opere di urbanizzazione, descritte alla Tav. n. 6;
- che non sono previsti interventi di mitigazione in quanto l'ampliamento consiste di fatto nella ristrutturazione di un corpo di fabbrica già esistente;
- in ragione delle caratteristiche dell'intervento di trasformazione da attuarsi e della funzionalità degli spazi previsti in relazione all'attività, non debba applicarsi la perequazione urbanistica, a termini dell'art. 4 delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi vigente;

Visto il parere favorevole unanime della Commissione Edilizia Comunale, espresso nella seduta del 03.11.2016;

Dato atto:

- che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga è necessario sottoporre il progetto all'esame ed espressione del parere da parte del Consiglio Comunale, come stabilito dall'art. 3 della L.R.V. 55/2012;
- che l'oggetto della presente deliberazione rientra pertanto nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012;

Richiamate le disposizioni di legge:

- D.P.R. 7/9/2010 n. 160;
- la Legge Regionale 23/04/2004 n. 11;
- la Legge Regionale 31/12/2012 n. 55;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici – Urbanistica, a termini dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA

- 1) di esprimere, per le motivazioni innanzi dettagliate, parere favorevole al rilascio da parte del SUAP del provvedimento conclusivo in deroga allo strumento urbanistico generale (PRC) per l'ampliamento dell'attività produttiva della Ditta PASQUIN GIANNI, come da progetto presentato in data 29.10.2016 - prot. n. 10170, pratica edilizia n. 30/2016, costituito dagli elaborati di seguito elencati:
Relazione tecnica
Tav. 1 – piante stato attuale
Tav. 2 – prospetti e sezione stato attuale
Tav. 3 – planimetrie, piante stato futuro e dati tecnici
Tav. 4 – prospetti e sezione stato futuro
Tav. 5 – stato comparativo
Tav. 6 – schema parcheggi a dati tecnici complessivi
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 55/2012, lo schema di convenzione allegato “**Sub 1**” al presente provvedimento, che regola le modalità ed i criteri di attuazione dell'intervento richiesto, oltre che il divieto per due anni, a far data del rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva;

- 3) di dare atto che gli immobili oggetto degli interventi di cui sopra, ed evidenziati all'allegato di schema di convenzione di cui al precedente punto 2), risulteranno vincolati urbanisticamente alla procedura in deroga allo strumento urbanistico;
- 4) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica, di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento.